Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) 2016/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2016

che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

(GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018	L 179	76	16.7.2018
►M2	Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019	L 83	1	25.3.2019
►M3	Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019	L 198	105	25.7.2019
►M4	Regolamento (UE) 2020/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020	L 400	1	30.11.2020

▼B

REGOLAMENTO (UE) 2016/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2016

che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il «piano») per i seguenti stock (gli «stock considerati») nelle acque dell'Unione del Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock:

a) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle sottodivisioni CIEM 22-24 (merluzzo bianco del Baltico occidentale);

b) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle sottodivisioni CIEM 25-32 (merluzzo bianco del Baltico orientale);

c) aringa (*Clupea harengus*) nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 e 32 (aringa del Baltico centrale);

d) aringa (*Clupea harengus*) nella sottodivisione CIEM 28.1 (aringa del Golfo di Riga);

▼M1

e) aringa (*Clupea harengus*) nelle sottodivisioni CIEM 30-31 (aringa del Golfo di Botnia);

———————

▼B

g) aringa (*Clupea harengus*) nelle sottodivisioni CIEM 22-24 (aringa del Baltico occidentale);

h) spratto (*Sprattus sprattus*) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 (spratto del Baltico).

2. Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie di passera di mare (*Pleuronectes platessa*), di passera pianuzza (*Platichthys flesus*), di rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) e di rombo liscio (*Scophthalmus rhombus*) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 effettuate durante le attività di pesca degli stock interessati.

▼M4

3. Il presente regolamento specifica inoltre le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per il salmone atlantico (*Salmo salar*) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 nelle acque dell'Unione del Mar Baltico.

▼M2

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che figurano all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «stock pelagici»: gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) ad h), del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;

2) «intervallo F_{MSY}»: un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al MSY. A esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (B_{lim}) non sia superiore al 5 %;

3) «MSY Flower»: il valore minimo all'interno dell'intervallo F_{MSY};

4) «MSY Fupper»: il valore massimo all'interno dell'intervallo F_{MSY};

5) «valore F_{MSY}»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali attuali, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;

6) «intervallo F_{MSY} inferiore»: un intervallo contenente valori compresi tra l'MSY Flower e il valore F_{MSY};

7) «intervallo F_{MSY} superiore»: un intervallo contenente valori compresi tra il valore F_{MSY} e l'MSY Fupper;

8) «B_{lim}»: il valore di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

9) «MSY $B_{trigger}$»: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;

10) «Stati membri interessati»: gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in particolare Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

▼B

CAPO II

FINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 3

Obiettivi

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare per quanto concerne l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il MSY.

2. Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali su applica il presente regolamento.

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

Il piano provvede in particolare a:

a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e

b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I di tale direttiva in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

4. Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili.

▼M2

Articolo 4

Obiettivi specifici

1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli F_{MSY} di cui all'articolo 2 sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

2. Tali intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti in particolare al CIEM o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

3. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all'interno dell'intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock.

▼M2

4. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli F_{MSY}.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo F_{MSY} superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra di MSY $B_{trigger}$:

a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

6. Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del B_{lim} sia inferiore al 5 %.

Articolo 4 bis

Valori di riferimento per la conservazione

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti, sulla base del piano, in particolare al CIEM o a un organismo scientifico indipendente simile, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale:

a) MSY $B_{trigger}$ per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b) B_{lim} per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

▼B

CAPO III

VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

▼M2

Articolo 5

Misure di salvaguardia

1. Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all'MSY $B_{trigger}$, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo F_{MSY} superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

▼M2

2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al B_{lim}, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

a) le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le misure di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

4. La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock è al di sotto dei livelli di cui all'articolo 4 *bis*.

▼B

CAPO IV

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER LA PASSERA DI MARE, LA PASSERA PIANUZZA, IL ROMBO CHIODATO E IL ROMBO LISCIO

Articolo 6

Misure per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio pescati come catture accessorie

1. Quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive per garantire che gli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico pescati come catture accessorie nell'ambito delle attività di pesca degli stock interessati siano gestiti conformemente agli obiettivi dell'articolo 3 del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo:

a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, le dimensioni dell'amo, la costruzione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'utilizzo di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

b) l'utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione e profondità di utilizzo dell'attrezzo per garantire o migliorare la selettività;

c) il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

▼B

d) il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

e) le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;

f) altre caratteristiche correlate alla selettività.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONNESSE CON L'OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 7

Disposizioni connesse con l'obbligo di sbarco

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure:

a) le esenzioni dall'attuazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, in modo da facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

b) le esenzioni de minimis intese a facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; tali esenzioni *de minimis* sono previste per i casi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 conformemente alle condizioni stabilite allo stesso articolo;

c) le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; e

d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di garantire la protezione del novellame.

▼M4

Tuttavia, per quanto riguarda il salmone atlantico, i poteri delegati conferiti alla Commissione ai sensi del primo comma sono limitati alle misure di cui alla lettera a) di detto comma.

▼B

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

▼M2

3. L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti per i pescatori ricreativi.

▼B

CAPO VI

MISURE TECNICHE

Articolo 8

Misure tecniche

▼M3

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]):

▼B

a) l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

b) l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

c) le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e

d) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento per garantire la protezione del novellame.

▼M3

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

([1]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).

▼M4

CAPO VI BIS

RIDUZIONE DI CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 8 bis

Riduzione di capacità pesca per il merluzzo bianco del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l'aringa del Baltico occidentale

1. Gli Stati membri che hanno adottato un piano d'azione a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per i segmenti di flotta che comprendono pescherecci che praticano la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell'aringa del Baltico occidentale («tre stock interessati») possono attuare misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014.

2. Il sostegno per le misure di cui al paragrafo 1 è concesso solo se il piano d'azione di cui al paragrafo 1 stabilisce obiettivi specifici di riduzione di capacità di pesca per i pescherecci con possibilità di pesca per uno o più dei tre stock interessati.

3. Al fine di introdurre o modificare il loro piano d'azione, gli Stati membri possono in qualsiasi momento trasmettere o modificare la relazione annuale di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4. I limiti di capacità di pesca di uno Stato membro che attua misure per l'arresto definitivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo diminuisce di un quantitativo pari alla capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 508/2014.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi riduzione dei limiti della capacità di pesca nelle relazioni da presentare a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

6. Gli Stati membri che attuano le misure per l'arresto definitivo di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione la media annua per gli anni dal 2015 al 2019 della capacità di pesca totale di tutti i pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il quantitativo totale di capacità di pesca ritirata per i pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati.

7. Gli Stati membri che attuano le misure per l'arresto definitivo di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la capacità di pesca dei pescherecci cui sono assegnate possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock interessati non superi la capacità di pesca media annua comunicata alla Commissione a norma del paragrafo 6 non riassegnando capacità di pesca ad alcuno tra tali gruppi di pescherecci prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del ritiro o prima che lo stock interessato sia stato al di sopra di MSY $B_{trigger}$ per un periodo di tre anni, se questa data è anteriore.

▼B

CAPO VII

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 9

Cooperazione regionale

1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 21 luglio 2017 e successivamente ogni 12 mesi dopo la presentazione del piano di valutazione conformemente all'articolo 15. Gli Stati membri interessati possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1º luglio dell'anno precedente.

3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VIII

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 10

Relazione col regolamento (CE) n. 1224/2009

Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 11

Notifica preventiva

▼M4

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 250 chilogrammi di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.

▼B

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il termine di notifica preventiva di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto.

▼B

Articolo 12

Giornali di pesca

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri impegnati nella pesca mirata di merluzzo bianco tengono un giornale di pesca delle loro attività, a norma dell'articolo 14 di detto regolamento.

Articolo 13

Margine di tolleranza nel giornale di pesca

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per le catture sbarcate senza cernita il margine di tolleranza autorizzato nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10 % del quantitativo totale detenuto a bordo.

Articolo 14

Porti designati

La soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano, oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente:

▼M4

a) 250 chilogrammi di merluzzo bianco;

▼B

b) 5 tonnellate di stock pelagici.

▼M4

Articolo 14 bis

Controllo delle catture di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e aringa del Baltico occidentale

Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio e il controllo dei pescherecci con contingenti di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale o con possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico occidentale o l'aringa del Baltico occidentale.

▼B

CAPO IX

MISURE DI FOLLOW-UP

Articolo 15

Valutazione del piano

Entro il 21 luglio 2019 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3. La Commissione può riferire prima del termine se tutti gli Stati membri interessati o la Commissione stessa lo ritengano necessario.

▼B

CAPO X

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 7 e 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 7 e 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

Articolo 18

Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

1) all'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;

2) è inserito l'articolo seguente:

▼B

«Articolo 16 bis

Restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca

1. È proibita ogni attività di pesca dal 1º maggio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza i seguenti punti, misurate in conformità del sistema di coordinate WGS84:

a) Zona 1:

— 55° 45′ N, 15° 30′ E

— 55° 45′ N, 16° 30′ E

— 55° 00′ N, 16° 30′ E

— 55° 00′ N, 16° 00′ E

— 55° 15′ N, 16° 00′ E

— 55° 15′ N, 15° 30′ E

— 55° 45′ N, 15° 30′ E

b) Zona 2:

— 55° 00′ N, 19° 14′ E

— 54° 48′ N, 19° 20′ E

— 54° 45′ N, 19° 19′ E

— 54° 45′ N, 18° 55′ E

— 55° 00′ N, 19° 14′ E

c) Zona 3:

— 56° 13′ N, 18° 27′ E

— 56° 13′ N, 19° 31′ E

— 55° 59′ N, 19° 13′ E

— 56° 03′ N, 19° 06′ E

— 56° 00′ N, 18° 51′ E

— 55° 47′ N, 18° 57′ E

— 55° 30′ N, 18° 34′ E

— 56° 13′ N, 18° 27′ E.

▼B

2. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con palangari derivanti. Non è consentito detenere altri attrezzi a bordo.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis bis

Procedura per l'adozione di norme tecniche nel quadro dei piani pluriennali

Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure tecniche. Tali misure tecniche sono istituite mediante atti delegati adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28 *ter* del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono derogare, se del caso, alle seguenti:

a) le indicazioni delle specie bersaglio, dell'apertura di maglia e delle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati II, III e IV e di cui agli articoli 3 e 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi mobili di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6 e all'allegato II del presente regolamento;

c) le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi fissi di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

d) l'elenco o gli elenchi delle coordinate delle zone e dei periodi di applicazione dei divieti o delle restrizioni di cui agli articoli 16 e 16 *bis* del presente regolamento;

e) le specie cui si applica l'articolo 18 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento, le zone geografiche e i periodi di applicazione delle restrizioni alle attività di pesca di taluni stock di cui a tale paragrafo e i dettagli tecnici della deroga di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 2, del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).»;

▼B

4) All'articolo 28 *ter*, paragrafi 2, 3 e 5, i termini «articoli 14 *bis* e 28 *bis*» sono sostituiti dai termini «articoli 14 *bis*, 28 *bis* e 28 *bis bis*».

Articolo 19

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1098/2007

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2
